

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28847 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: CIRILLO PIERANGELO
Data Udienza: 06/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Dell'Arte Angelo nato a Nicosia il 16/05/1978

Dell'Arte Silvestro nato a Nicosia il 10/12/1974

avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 20 maggio 2025 dalla Corte di appello di Firenze, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza

del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, che aveva condannato Dell'Arte Angelo e Dell'Arte Silvestro per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società "Costruzioni Edili Dell'Arte s.r.l.", fallita il 6 luglio 2017.

Secondo la Corte di appello, Dell'Arte Angelo, nella qualità di amministratore, legale rappresentante e socio, e Dell'Arte Silvestro, nella qualità di procuratore munito di poteri gestori e di socio, avrebbero sottratto «risorse aziendali mediante il pagamento di tre fatture per operazioni inesistenti», emesse da due imprese a loro riconducibili ("Gruppo Edile Dell'Arte s.r.l." e "Lepisosteira di Dell'Arte Silvestro"); pagamento «avvenuto attraverso l'emissione di assegni circolari e bonifici per un importo complessivo di euro 144.350,00».

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 216 legge fall. e 20 legge n. 44 del 1999.

I ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto prive di riscontro le deduzioni difensive relative alla «fondatezza» delle fatturazioni. Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazione si risolverebbe in un'inversione dell'onere della prova, atteso che sarebbe spettato ai giudici di merito motivare adeguatamente l'inesistenza delle opere fatturate e, quindi, la falsità dei documenti fiscali.

I ricorrenti contestano la motivazione anche nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la fallita avrebbe potuto omettere il pagamento delle fatture, sulla base dell'art. 20 legge n. 44 del 1999. Invero, «alla luce di quanto disposto dall'art. 20 legge n. 44 del 1999, in vigore fino al 28 febbraio 2012, non vi era alcun presupposto giuridico per omettere il pagamento in favore di soggetti terzi».

2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 216 legge fall. e 20 legge n. 44 del 1999.

Contestano la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto insussistente lo stato di necessità.

Sostengono che gli imputati non si sarebbero «posti volontariamente e/o colposamente nella condizione di risultare vittime di usura da parte del mondo bancario», atteso che «la violazione della legge sull'usura» era stata «posta in essere dagli istituti di credito denunciati, nel corso dei plurimi rapporti finanziari e

di conto corrente accesi dalla fallita». Gli imputati, decidendo «di pagare soggetti terzi», avrebbero evitato di conservare sui conti correnti della fallita somme di denaro, che avrebbero potuto essere incassate, per compensazione, dagli istituti di credito, con conseguente impossibilità di destinare tali risorse al soddisfacimento delle proprie primarie esigenze di vita.

2.3. Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Contestano la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello non ha riconosciuto le attenuanti generiche.

Sostengono che la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare in modo generico i precedenti penali degli imputati, senza tenere conto che essi erano stati vittima di usura e avevano avanzato istanza di patteggiamento.

2.4. Con un quarto motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 133 cod. pen.

Contestano la pena applicata, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sul punto.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere rigettati.

1.1. Il primo motivo è infondato.

Va, invero, rilevato che i giudici di merito (cfr. anche pagine 4 e ss. della sentenza di primo grado) hanno ampiamente motivato in ordine all'inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture, evidenziando, tra l'altro, che il relativo pagamento era avvenuto in un periodo di sostanziale inattività dell'azienda e di sospensione dei pagamenti, connesso anche all'ottenimento, a partire dall'ottobre 2009, del beneficio della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44 del 1999, «con ultimo provvedimento emesso dal pubblico ministero in data 16 gennaio 2016» (pag. 2 della sentenza di primo grado).

Il "congelamento dei pagamenti" costituisce, dunque, soltanto uno dei molteplici elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito a sostegno della ritenuta inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture. A tale conclusione essi sono infatti pervenuti considerando, nel loro complesso, i seguenti elementi: la sostanziale inattività della società nel periodo compreso tra il 2009 e il 2017; la circostanza che entrambe le imprese beneficiarie dei trasferimenti di denaro erano

amministrate e partecipate dai medesimi imputati; il contenuto estremamente generico delle fatture, nonostante il rilevante importo delle prestazioni fatturate; il fatto che una delle fatture era stata saldata mediante bonifico disposto nello stesso giorno e immediatamente dopo l'incasso, per diversa causale, di un assegno di importo pressoché corrispondente (euro 11.993,41). Come evidenziato nella sentenza di primo grado, «a corroborare tali elementi sintomatici di un'effettiva inesistenza dell'attività oggetto di fattura, si aggiunge la circostanza che, alla data di quest'ultima operazione, il saldo del conto corrente della fallita era pari a 80,50 euro, sicché la movimentazione finanziaria relativa alla fattura risultava evidentemente finalizzata a mantenere sostanzialmente vuoto il conto corrente della società».

Sempre il giudice di primo grado, con valutazione condivisa dalla Corte di appello, ha posto in rilievo che non apparivano credibili le deduzioni difensive circa l'effettivo svolgimento delle attività fatturate, essendo emerso dalle dichiarazioni della curatrice fallimentare, dott.ssa Bruschi, che per tali operazioni non risultavano preventivi o contratti di alcun genere e che l'unico cantiere effettivamente aperto dalla "Costruzioni Edili Dell'Arte" era stato sospeso a seguito di istanza presentata il 22 settembre 2011, quindi in epoca antecedente ai trasferimenti di denaro relativi alle fatture contestate.

Tali elementi hanno coerentemente indotto i giudici di merito a ritenere «che le operazioni oggetto delle fatture erano da considerarsi inesistenti e che la movimentazione di danaro fra le tre imprese fosse volta esclusivamente a sottrarre tali somme dal complesso dei beni su cui i creditori della società fallita avrebbero potuto rivalersi» (pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Risulta, invero, evidente che manchino gli elementi costitutivi della causa di giustificazione invocata.

In primo luogo, va rilevato che lo stato di necessità è configurabile solo rispetto a un pericolo di un danno grave alla persona, mentre, nel caso in esame, verrebbero in gioco meri interessi patrimoniali; né si può ritenere sufficiente il generico riferimento alla destinazione delle risorse sottratte alle banche al soddisfacimento delle esigenze di vita degli imputati.

Questi ultimi, in ogni caso, non hanno dimostrato di versare in uno stato di indigenza tale da rendere quelle risorse necessarie per soddisfare le loro primarie esigenze di vita, né, tantomeno, che tali esigenze potessero essere soddisfatte esclusivamente mediante le condotte contestate. In altri termini, non hanno dimostrato il requisito dell'inevitabilità altrimenti, ossia che non vi era altra concreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale (cfr. Sez. 5, n. 10542 del 31/10/2014, Rocca, Rv. 262726; Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Paoleschi, Rv.

234184). Va, peraltro, evidenziato che la stessa paventata compensazione avrebbe potuto essere evitata, attivando le procedure cautelari previste dall'ordinamento.

1.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Con essi, i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, poi, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata). Va, peraltro, evidenziato che la pena inflitta è ben al di sotto della media edittale (anni quattro e mesi sei di reclusione, ridotta per la scelta del rito ad anni tre di reclusione) è di gran lunga inferiore alla media edittale prevista per la fattispecie criminosa contestata. Al riguardo, va ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

2. Al rigetto dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 6 maggio 2026.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli